



COMUNE DI CASATISMA

ALIQUOTE IMU 2019

	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio viene esteso in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	10,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli")	10,6 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille
Terreni agricoli ed incolti (Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola)	10,6 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille

L'importo minimo del versamento è di € 2,00 annui.

ALIQUOTE TASI ANNO 2019

Aliquota base	0 per mille
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze ed unità immobiliari ad essa assimilata	ESENTE
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze categorie cat. A/1 – A/8 e A/9	0 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	0 per mille
Aliquota fabbricati categoria D (ad esclusione D/10)	0 per mille

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI e la restante parte – 90% - è corrisposta dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare.

L'importo minimo del versamento è di € 2,00 annui.

La L. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) ha previsto l'eliminazione della TASI:

- sulle abitazioni principali e relative pertinenze (art. 1 c. 14) con la sola esclusione per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,
- a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.

SCADENZA VERSAMENTI

ACCONTO entro il 17.06.2019

SALDO entro il 16.12.2019

E' possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 17.06.2019.